

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 105

(Spese per occupazione e acquisizione aree)(1)(2)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzona e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l'occupazione temporanea e l'acquisizione di aree individuate ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Note:

1 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 9/1994

2 Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 24/2005